




**CONSIGLIO NAZIONALE  
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI  
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

FM/COO:af

**C.N.D.C.E.C.**  
REGISTRO UFFICIALE  
0005128 - 09/09/2014 - USCITA  
Allegati : 0



Roma, - 9 SET. 2014

**Spett.le**  
**Consiglio dell'Ordine dei Dottori**  
**Commercialisti e degli Esperti Contabili**  
**di VERCELLI**  
**Via Pietro Micca, 30**  
**13100 Vercelli**

*Inviato a mezzo e-mail*

*Oggetto: PO 195/2014\_Registro Unico delle fatture\_Art. 41 D.L. n. 66/2014*

Con la richiesta del 24 luglio 2014 l'Ordine di Vercelli chiede se gli ordini professionali siano tenuti ad adottare il registro unico delle fatture di cui all'art. 42 del D. L. 24 aprile 2014, n. 66.

Ai sensi dell'art. 42 del D. L. n. 66/2014, a partire dall'1 luglio 2014, le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2 del d. lgs. 30 marzo 2001, n. 165 sono tenute ad adottare il registro unico nel quale entro 10 giorni dal ricevimento sono annotate le fatture o le richieste di pagamento per somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni professionali. La legge precisa che si può adempiere in via sostitutiva utilizzando le apposite funzionalità della Piattaforma elettronica per la certificazione dei crediti istituita ai sensi dell'art. 7, comma 1 del D.L. 8 aprile 2013, n. 35.

Effettivamente, un'interpretazione letterale della norma potrebbe far sorgere dubbi sulla possibilità che anche gli Ordini professionali siano tenuti all'adozione della misura in esame, essendo essi classificati come enti pubblici non economici e, come tali, ricompresi a pieno titolo nella definizione ampia di pubblica amministrazione di cui all'art. 1, comma 2 del d. lgs. n. 165/2001.

Tuttavia, ancora una volta, ai fini dell'applicabilità delle diverse normative ci troviamo di fronte alla necessità di operare una distinzione all'interno di questa ampia nozione di amministrazione pubblica tra gli enti che a vario titolo fanno parte del conto consolidato dello Stato e gli ordini professionali i quali, essendo enti autonomi dal punto di vista finanziario, non gravano in alcun modo sulla finanza pubblica e non sono soggetti al controllo della Corte dei Conti.

In alcuni casi, come già avviene per le disposizioni in materia di razionalizzazione e contenimento della spesa pubblica, è la legge stessa che esclude espressamente l'applicabilità diretta agli ordini professionali<sup>1</sup>. In altri, come nel caso della normativa in materia di fatturazione elettronica di cui al D.L. 24 aprile 2014, n. 66, il legislatore ha scelto di circoscrivere il novero delle amministrazioni pubbliche destinatarie delle norme, specificando che si tratta soltanto di quelle ricomprese nell'art. 1, comma 2 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (elenco Istat delle amministrazioni che fanno parte del conto consolidato dello Stato).

<sup>1</sup> Art. 2, comma 2 bis del D.L. 31 agosto 2013, n. 101

In altri ancora, come avviene per le discipline sulla certificazione dei crediti della P.A. e sull'adozione del registro elettronico delle fatture, la non applicabilità delle norme non è espressa, ma si ricava in via interpretativa dall'esame delle finalità e dalla concreta possibilità che possano essere applicate direttamente agli Ordini professionali senza ulteriori interventi regolatori. Si noti che le due normative citate appaiono strettamente collegate tra di loro, essendo entrambe formalmente indirizzate alle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2 del d. lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e finalizzate all'adozione di strumenti per il monitoraggio e l'agevolazione dei pagamenti dei debiti della P.A.<sup>2</sup>. Se si considera che la Piattaforma elettronica contiene le funzionalità necessarie per sostituire l'adozione del registro unico e che essa consente ai creditori muniti di certificazione di estinguere i propri crediti effettuandone la cessione agli istituti bancari con garanzia dello Stato ovvero operando la compensazione tributaria, si evidenzia immediatamente che tali strumenti non possono essere rivolti agli ordini professionali, ma soltanto agli enti che concorrono agli obiettivi di finanza pubblica.

A supporto di quest'impostazione si richiama anche la Circolare applicativa MEF 25 giugno 2014, n. 21 in materia di piattaforma per la certificazione dei crediti, indirizzata soltanto alle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Con i migliori saluti.

Il Direttore Generale  
Francesca Maione



---

<sup>2</sup> L' art. 42 del . D.L. 66/2014, stabilisce l'obbligo di adozione del Registro unico delle fatture e prevede che "al fine di ridurre gli oneri a carico delle amministrazioni" questo possa essere sostituito dalle apposite funzionalità disponibili sulla piattaforma elettronica per la certificazione dei crediti.